Anton Dostler

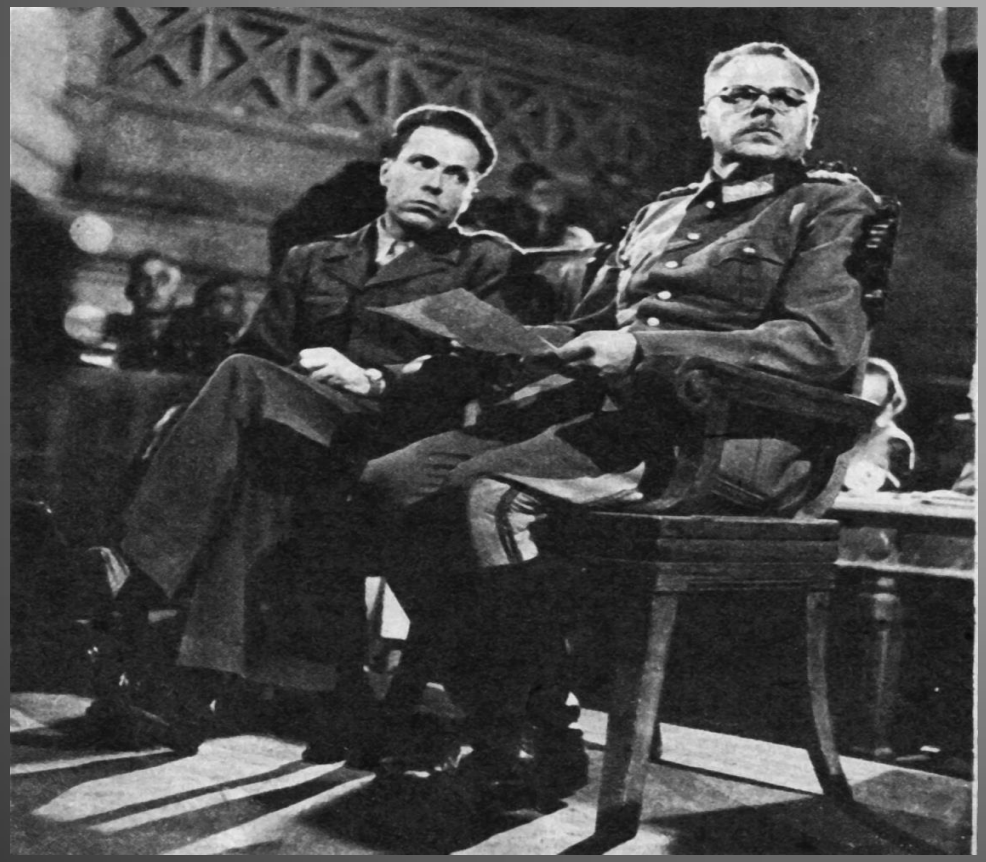

Anton Dostler

Nicola Bellomo

Eberhard von Mackensen

Kurt Mältzer

Bundesarchiv, Bild 101I-311-0926-08
Foto: Fraß | März 1944

Otto Wagener

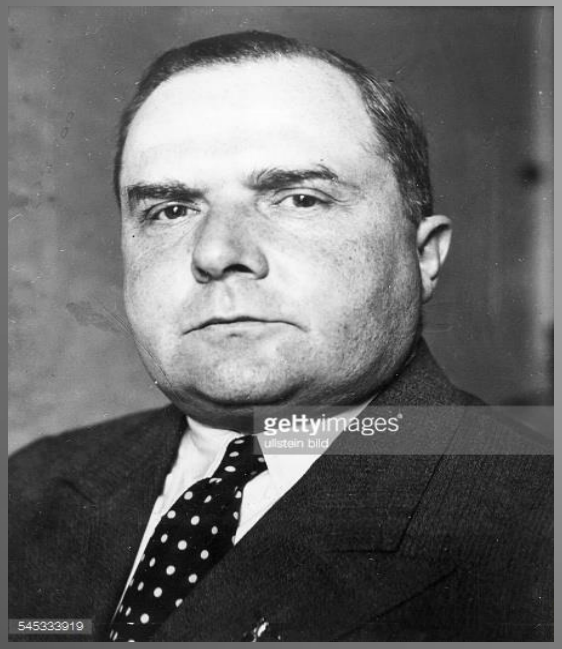

Albert Kesselring

Peter Eduard Crasemann

Herbert Kappler

Wilhelm Schmalz

Paul Conrath

Walter Reder

Pietro Quaroni

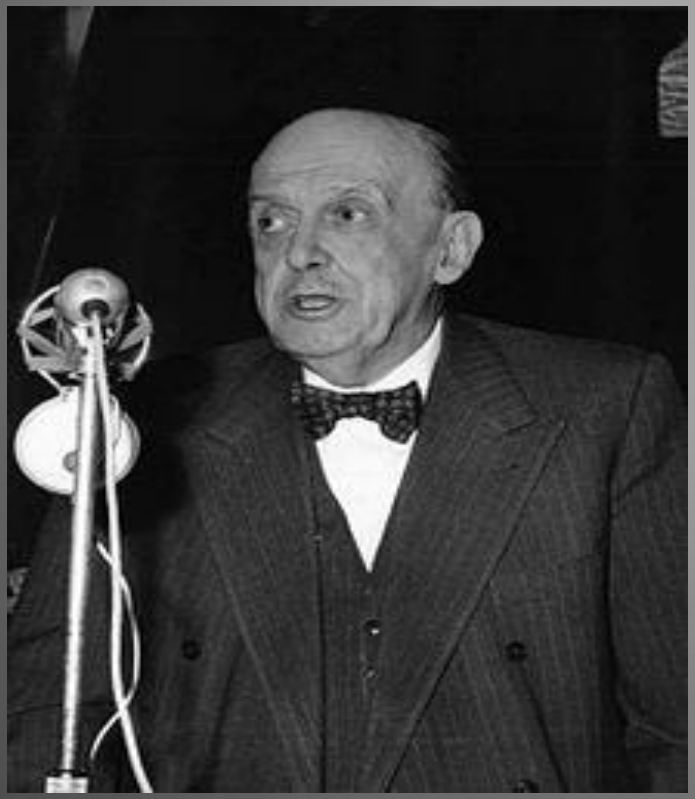

conte Vittorio Zoppi

Gaetano Martino

Paolo Emilio Taviani

Fuga Herbert Kappler 1977

l'Unità

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Morto a 42 anni Elvis Presley il «re del rock»

Solenni accoglienze a Mosca per il Presidente Tito

Una intollerabile offesa che alimenta il disegno di screditare lo Stato e di scuotere la fiducia dei cittadini

Sdegno per la fuga del criminale nazista Kappler Accertare subito le complicità, punire i colpevoli

Molti dubbi sulla sceneggiatura dell'evasione: la moglie lo avrebbe trasportato fuori dell'ospedale del Celio in una valigia - L'allarme dato con ore di ritardo - Sospesi dagli incarichi a Roma quattro alti ufficiali dei carabinieri - Ancora non si sa come la coppia abbia superato la frontiera

Un comunicato della Segreteria del PCI

Kappler sia restituito allo Stato italiano

Si è rifugiato a Solltau? L'Italia chiede l'estradizione

Scarcerazione Walter Reder

Proteste per la clemenza verso il « boia di Marzabotto »

Sentenza di libertà per Reder Dopo Kappler, è un'altra beffa

La decisione del tribunale militare di Bari ha sollevato un'ondata di dure e amare reazioni — L'ex ufficiale nazista era condannato all'ergastolo

Walter Reder, il massacratore di Marzabotto dove i nazisti in fuga uccisero 1830 persone (donne, vecchi e bambini), ha ottenuto, dal tribunale militare di Bari, la libertà condizionale. Reder dovrà rimanere ancora cinque anni nel carcere di Gaeta non più per scontare la condanna all'ergastolo che gli era stata comminata dai giudici subito dopo la Liberazione, ma come semplice prigioniero di guerra, sottoposto anche alla libertà vigilata per un anno. In pratica, Reder tornerà libero anche se con una serie di vincoli e di controlli. Non potrà comunque lasciare il nostro paese. La decisione del tribunale militare (presidente il generale Montefrancesco, giudice relatore Ranieri e giudici un colonnello e un tenente colonnello) è stata presa dopo sei ore di camera di consiglio e su richiesta del difensore dell'ex ufficiale nazista. La corte ha preso atto del « pentimento » del massacratore di 1830 italiani.

A PAGINA 5

Non è un fantasma

Tre episodi, tre stragi, della seconda guerra mondiale, vivono tuttora — oltre, anche, le generazioni che vi parteciparono o che li « sentirono » — nella coscienza collettiva di massa, popolare, dell'Europa occidentale. E sono assurti a simboli di ciò che fu il nazifascismo. I tre episodi hanno il nome di piccoli, umili paesi dislocati in mezzo al continente: Lidice, in Cecoslovacchia; Oradour, in Francia; Marzabotto, in Italia.

Il nome di Walter Reder è legato a quello di Marzabotto e, attraverso Marzabotto, Reder è divenuto un « *protagonista negativo* » della recente storia europea. Ciò che egli fece è noto. Fra la fine di settembre e l'ottobre del 1944, distrusse, alla testa di due reggimenti della divisione SS « *Adolf Hitler* » guidati da fascisti italiani, il paese di Marzabotto, mettendolo a ferro e a fuco, sterminandone i suoi abitanti e quelli di Grizzana e Monzuno. I « *suoi* » morti: 1.830 persone. Il giovane maggiore delle SS non era riuscito a distruggere la brigata partigiana « Stella Rossa » che operava sul Monte Sole; riversò allora la sua vendetta su una popolazione di bambini, donne, anziani contadini dell'Appennino bolognese (Marzabotto è a 25 chilometri da Bologna, su verso la montagna) per la prima volta *protagonisti positivi* nella storia d'Italia (e d'Europa) come popolo. Bambini, donne, vecchi, linfa vitale della Resistenza, vennero fatti massacrare, nel modo più atroce, da Reder.

Ma, Reder: « *chi era costui* »? Era uno dei tanti « *signori della guerra* », uno dei « brillanti » ufficiali della « *élite* » nazista che, fra il '39 e il '45, percorsero, accecati dal fanatismo e pieni di conformistica ambizione, le strade del continente. Uno dei tanti: appunto, Lidice; appunto, Oradour; e, appunto, Marzabotto. Questo piccolo « *signore della guerra* » aveva qualcosa di peculiare ed « esemplare », nella sua frustrazione *classista* di fondo. C'è una risposta significativa, in una antica intervista rilasciata all'« *Europeo* » nel maggio del 1969. « *Mio padre era un industriale, possedeva una segheria, ma nel 1919, dopo la sconfitta dell'Impero, non optò per la Cecoslovacchia, vendette tutto e ritornammo nella piccola Austria* » (...) *Andammo a vivere a Steyer, e il babbo aprì un panificio. Stavamo bene, abbiamo avuto una villa, appartenevamo al ceto agiato. Da ragazzo, i compagni mi sceglievano sempre come capo delle bande. Sono alto 1,84; ma nel mio plotone, da sottotenente, ero il più basso. Fin da allora tutti dicevano: "Questo qui, una volta, diventerà comandante"* (...) *Quando il Reich invase l'Austria* (cioè

Mario Ronchi

(Segue in penultima)

ROMA — Reder in un tribunale durante uno de

Erich Priebke

Karl Hass

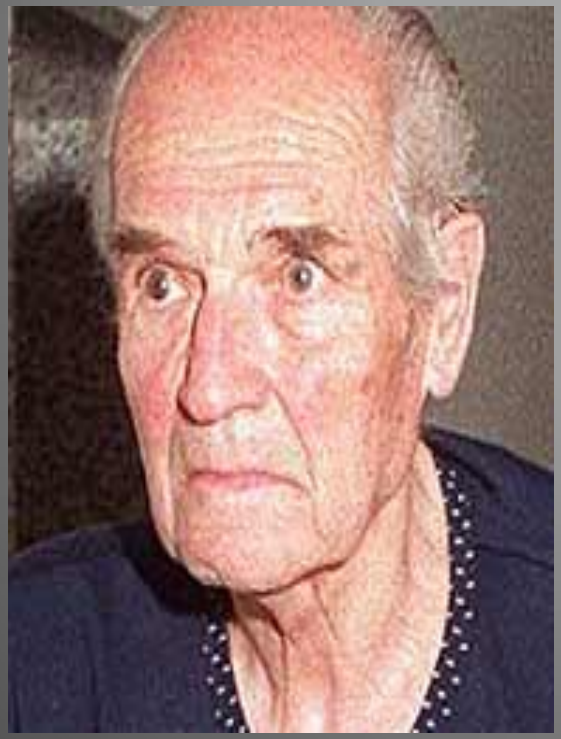

Siegfred Engel

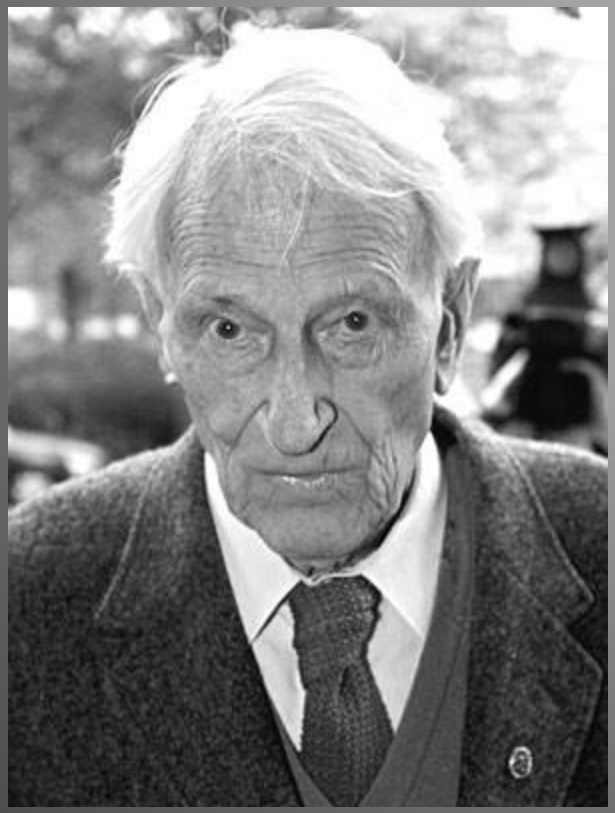

Theodor Saevecke

Regolamento dell'Aja 1907

Art. 50 = Nessuna pena collettiva, pecuniaria o altra, potrà essere decretata contro un'intera popolazione a cagione di fatti individuali, di cui essa non potesse essere considerata come solidariamente responsabile.

Preambolo al regolamento = Secondo le vedute delle Alte Parti contraenti, queste disposizioni, la cui redazione è stata ispirata dal desiderio di diminuire i mali della guerra, **per quanto lo permettono le necessità militari**, sono destinate a servire di regola generale di condotta ai belligeranti, nei loro rapporti fra essi e con le popolazioni.

Crimini di guerra a Norimberga

Violazione delle leggi e degli usi di guerra.
Queste violazioni includono, senza esserne limitate, l'assassinio; il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano; l'assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di naufraghi; l'esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni pubblici o privati; la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare.

Ordine superiore a Norimberga

Art. 8

Il fatto che l'accusato abbia agito in conformità delle istruzioni del suo Governo o di un superiore gerarchico, non lo esonera dalle sue responsabilità, ma può essere considerato come circostanza idonea a giustificare una diminuzione della pena, qualora il Tribunale decida che la giustizia lo esiga.

Il diritto internazionale riposa sul modello del combattimento, della guerra e della riconciliazione; il diritto penale su quello della trasgressione, della giustizia e della espiazione.
Da qui scaturisce lo scontro fra due logiche – il discorso morale punitivo del diritto penale da una parte, la ragione pragmatica e riparatrice del diritto internazionale dall'altra.

Antoine Garapon, "Crimini che non si possono né punire né perdonare. L'emergere di una giustizia internazionale", Il Mulino, Bologna 2004, p. 37